

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1346-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 dicembre 1965

modificato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1966

(V. Stampato n. 2894)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DELLE FAVE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI-AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 luglio 1966*

**Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento
dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti è concesso dallo Stato, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576, un contributo straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate annuali:

1966	lire 1 miliardo
1967	lire 6 miliardi
1968	lire 6 miliardi
1969	lire 6 miliardi
1970	lire 6 miliardi

Art. 2.

All'onere di lire un miliardo, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

1966	lire 4 miliardi
1967	lire 5 miliardi
1968	lire 5,5 miliardi
1969	lire 5,5 miliardi
1970	lire 5 miliardi

Art. 2.

All'onere di 4 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede per lire 1 miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 e per lire 2,5 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per lire 500 milioni con una aliquota dei maggiori proventi derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente la importazione di banane fresche.

Identico.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.